



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 18 Reg. Del.

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 18:00 nei locali della biblioteca comunale siti in via P. Galluppi, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Risultano presenti i sigg.

| CONSIGLIERI | Presenti | CONSIGLIERI | Presenti |
|---------------------|----------|---------------------|----------|
| BARTUCCA ANNA | si | MAZZOTTA SANDRA | si |
| DE NISI MAURIZIO | si | CARCHEDI ANTONIO | no |
| CARUSO DAVIDE | si | DIACO PATRIZIA | si |
| GUGLIOTTA VERONICA | si | RONDINELLI CATERINA | si |
| DIACO TOMMASINO | si | RANIELI ANTONIO | si |
| GALATI ROSALBA | si | | si |
| GUGLIOTTA FRANCESCO | si | | |

Partecipa il Segretario Comunale avv. Antonio Grutteria.

Presiede il Presidente Galati Rosalba, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di

tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale di contabilità;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori Tributi ed Economico- Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

SENTITA la relazione del Sindaco;

Con la seguente votazione: favorevoli n. 9; astenuti n. 3 (Ranieli – Diaco Patrizia – Rondinelli); contrari n. 0,

DELIBERA

Di confermare, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% in attuazione di quanto disposto dall'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, 360e dell'art. 1 comma 11 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazione dalla Legge 14/09/2011, n. 148;

Di dare atto che l'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a 8.000,00 euro pari all'importo annuo dell'assegno sociale;

Di quantificare presuntivamente in € 290.000,00 il gettito derivante dalla applicazione della aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1 secondo quanto stabilito dai principi contabili introdotti con il D.Lgs 118/2011;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Di dichiarare, con la seguente votazione: favorevoli n. 9; astenuti n. 3 (Ranieli – Diaco Patrizia – Rondinelli); contrari n. 0, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

REGOLARITÀ TECNICA

In relazione alla presente proposta di deliberazione, si formula il seguente parere.

- Favorevole
- Contrario (vedi annotazioni)
- Condizionato (vedi annotazioni)
- Irrilevante ai fini tecnici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Pellegrino

REGOLARITÀ CONTABILE

In relazione alla presente proposta di deliberazione formula il seguente parere contabile:

- Favorevole
- Contrario (vedi annotazioni)
- Condizionato (vedi annotazioni)
- Irrilevante ai fini contabili

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Fabio Giuseppe Serratore

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rosalba Galati

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.
- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.

Filadelfia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria